

CAPITOLO 3

CAUSA SOPRAVVENUTA DA SOLA SUFFICIENTE A DETERMINARE L'EVENTO E IDONEA AD INTERROMPERE IL RAPPORTO DI CAUSALITÀ NEI REATI DI EVENTO (Cassazione Penale, Sezione IV, 04 Settembre 2014, n. 36920)

3.1. Il parere

La Società Alfa srl è proprietaria di una vasta area di terreno, sita in località montana Gamma, aperta al pubblico, non molto distante dal comprensorio sciistico, caratterizzata dalla presenza di profonde depressioni del terreno, non facilmente visibili.

In data 11/3/2009, Tizio, residente nella località montana Gamma, transitava alla guida di una motoslitte, a velocità sostenuta, sul terreno di proprietà della Società Alfa srl e, nell'intento di saltare una di queste profonde depressioni, si ribaltava con la motoslitte. A seguito del sinistro, Tizio moriva.

Concluse le indagini penali, il P.M. rinvia a giudizio Caio, legale rappresentante della Società Alfa srl, in relazione al reato di cui agli articoli 40, secondo comma, e 589 c.p., per aver colposamente cagionato la morte di Tizio.

Secondo la pubblica accusa, l'evento era addebitabile alla condotta di Caio che, in qualità di legale rappresentante della Società Alfa srl, aveva disatteso un obbligo di garanzia rispetto a chiunque avesse avuto accesso al terreno di proprietà della stessa società, la quale, a fronte di una situazione di pericolo facilmente percepibile da chiunque, avrebbe dovuto predisporre tutte le cautele necessarie, quali una adeguata recinzione a margine delle depressioni e/o e l'installazione di segnalazioni attestanti il pericolo.

Pertanto, secondo la pubblica accusa, la condotta omissiva di Caio costituiva presupposto della sua responsabilità colposa nella morte di Tizio. Quest'ultimo, tuttavia, era da ritenersi, altresì, corresponsabile per la sua condotta evidentemente imprudente, essendo emerso, nel corso delle indagini, che egli conosceva benissimo le depressioni del luogo e già precedentemente, nel corso della stessa giornata, si era diretto consapevolmente e deliberatamente verso le stesse nell'intento di saltarle con la motoslitte.

Assunte le vesti del difensore di Caio, rediga il candidato motivato parere sui profili di responsabilità addebitati a Caio e sulle eventuali iniziative da intraprendere.

Il caso oggetto di parere impone di soffermare l'attenzione su un elemento essenziale dei reati di evento, quale è il rapporto di causalità, nella particolare ipotesi in cui sopravvenga una causa da sola sufficiente a determinare l'evento e, come tale, idonea ad interrompere il rapporto di causalità tra l'evento e la condotta ascritta all'imputato, ex articolo 41, comma II, c.p.

In particolare, nel caso di specie, la Società ALFA s.r.l. è proprietaria di una vasta area di terreno sita in località Gamma, aperta al pubblico e non distante dalle piste da sci, caratterizzata dalla presenza di profonde depressioni del terreno, non facilmente visibili.

Tizio, residente nella stessa località Gamma, transitava a bordo di una motoslitta, a velocità elevata, nella suddetta area di proprietà della Società Alfa srl e, con condotta imprudente, nel tentativo di saltare uno degli ampi fossati, da lui ben conosciuti, finiva per ribaltarsi, riportando un trauma che ne provocava la morte.

Concluse le indagini preliminari, il Pubblico Ministero ha ritenuto che l'evento morte subito da Tizio fosse imputabile a Caio, che, in qualità di legale rappresentante della Società Alfa s.r.l., aveva un obbligo di garanzia rispetto a chiunque avesse accesso all'area e, pertanto, colposamente aveva omesso di adottare tutte le cautele necessarie idonee a scongiurare l'evento de quo, come ad esempio la predisposizione di recinzioni a margine delle depressioni, e/o l'installazione di segnalazioni attestanti la situazione di pericolo del luogo.

Pertanto, in relazioni a tali fatti, la Pubblica accusa ha configurato a carico di Caio il reato di cui agli articoli 40¹, comma II, e 589² c.p. per aver, con la sua condotta omissiva, cagionato la morte di Tizio.

Chiariti i termini della vicenda, al fine di valutare eventuali profili di responsabilità a carico di Caio, occorrerà preliminarmente richiamare quanto previsto dal legislatore, ai sensi dell'art. 40 c.p., in tema di nesso di causalità tra la condotta e l'evento dannoso del reato.

La disposizione normativa suddetta, al primo comma, afferma che l'illecito penale è riconducibile ad un soggetto nella sola ipotesi in cui l'evento sia conseguenza della sua azione o omissione.

Parimenti, è equiparata l'ipotesi prevista dal secondo comma della norma, a mente del quale, non impedire un evento che si ha l'obbligo di evitare, equivale a cagionarlo.

¹ Art. 40 c.p. Rapporto di causalità. – 1. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. 2. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

² Art. 589 c.p. Omicidio colposo. – 1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. 2. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. 3. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. 4. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

accusa, la condotta omissiva di Caio costituiva pertanto presupposto della sua responsabilità colposa nella morte di Tizio.

All'esito dell'istruzione condotta, si era appreso che Tizio, residente della località Gamma, conosceva benissimo le depressioni del luogo e già precedentemente, nel corso della stessa giornata, si era diretto consapevolmente e deliberatamente verso le stesse nell'intento invano e imprudente di saltarle con la motoslitte.

Con sentenza dell'11 aprile 2010, il Tribunale di Campobasso, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 c.p. n. 5, per aver Tizio con la propria condotta dolosa concorso a provocare la sua morte, condanna Caio per il reato di cui agli articoli 40, comma II, e 589 alla pena (sospesa) di nove mesi di reclusione.

Assunte le vesti di legale di Caio, il candidato rediga atto di appello avverso la sentenza del Tribunale.

ECC.MA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO ATTO DI APPELLO

Il sottoscritto Avv. <.....>, c.f. <.....>, del foro di <.....>, con studio in <.....>, alla via <.....>, n. <.....>, quale difensore di fiducia, giusta nomina in atti al presente atto, del sig. Tizio, nato a <.....>, il <.....>, residente in <.....>, alla via <.....>, n. <.....>, c.f.<.....>

PROPONE APPELLO

avverso ogni capo ed ogni punto della sentenza n. <.....> emessa in data <.....>, resa nel procedimento penale n. <.....> R.G. del Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, Giudice Dott. <.....>, che ha condannato Caio alla pena di mesi 9 di reclusione, sospesa condizionalmente, per il reato di cui agli articoli 40, comma II, e 589 c.p., oltre al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili con la concessione di una provvisoria di € 5.000,00.

MOTIVI D'APPELLO

Violazione e erronea applicazione degli articoli 40, comma II, e 41 c.p.

Violazione dell'art. 589 c.p.

Mancata assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste.

Il giudice di prime cure ha errato nel pronunciare la sentenza impugnata che dovrà pertanto esser riformata, dovendosi assolvere l'imputato per insussistenza del fatto.

La sentenza gravata ha ricostruito la vicenda per cui è causa sulla base della documentazione acquisita al processo, le cui prove, raccolte nelle indagini e confluite nel fascicolo dibattimentale, sono state erroneamente giudicate dal Tribunale.

Invero, le indagini compiute dal consulente del Pubblico Ministero, ed acquisite al fascicolo del dibattimento, hanno fornito l'evidente ed esclusiva responsabilità di Tizio nel sinistro de quo, da cui è poi scaturita la tragica morte di quest'ultimo.

A tal fine, si rende necessaria una breve ricostruzione dei fatti di causa.

A seguito della morte di Tizio, avviate le indagini da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso, si era accertato che:

– la Società ALFA s.r.l. era proprietaria di una vasta area di terreno sita in località Gamma, aperta al pubblico e non distante dalle piste da sci, caratterizzata dalla presenza di profonde depressioni del terreno, non facilmente visibili;

3.4. La giurisprudenza

Deve essere ritenuto corretto il percorso logico seguito dai giudici del merito che hanno ritenuto concreto e dimostrato il nesso di causalità tra la condotta contestata all'imputato che, nel corso di una lite con la moglie aveva colpito il nonno della donna facendolo cadere con conseguente rottura del femore, e la morte di quest'ultimo, atteso che il decesso era stato sì provocato dalla sindrome di allettamento, o sindrome da decubito protratto subita dall'anziano, ma tutto aveva avuto origine con l'evento traumatico causato dalla spinta messa in atto dall'uomo nei confronti del nonno della moglie..

Cassazione Penale, Sez. V, 21 gennaio 2015, n. 2772

In tema di omicidio preterintenzionale, l'omesso rispetto da parte della vittima delle cure e delle terapie prescritte dai sanitari non elide il nesso di causalità tra la condotta di percosse o di lesioni personali posta in essere dall'agente e l'evento morte, non integrando detta omissione un fatto imprevedibile od uno sviluppo assolutamente atipico della serie causale.

Cassazione Penale, Sez. V, 13 agosto 2014, n. 35709

Le cause sopravvenute idonee a escludere il rapporto di causalità sono sia quelle che innescano un percorso causale completamente autonomo rispetto a quello determinato dall'agente, sia quelle che, pur inserite in un percorso causale ricollegato alla condotta (attiva od omissiva) dell'agente, si connotino per l'assoluta anomalia ed eccezionalità, sì da risultare imprevedibili in astratto e imprevedibili per l'agente. (Fattispecie di omicidio colposo per l'annegamento di un bambino di età inferiore ai tre anni, addebitato al gestore di una piscina con acquascivolo che non aveva dotato la struttura di adeguata recinzione né di un efficiente servizio di sorveglianza, per cui la Corte ha ritenuto che non potessero essere qualificate come evenienze eccezionali e imprevedibili né la sottrazione del minore al controllo dei genitori, né il colpevole difetto di sorveglianza di questi ultimi)

Cassazione Penale, Sez. IV, 22 ottobre 2013, n. 43168

Perché possa parlarsi di causa sopravvenuta idonea a escludere il rapporto di causalità si deve trattare di un percorso causale ricollegato all'azione (o omissione) dell'agente ma completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale; di un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta (cassata, nella specie, la sentenza di assoluzione emessa nei confronti dell'imputato accusato di aver cagionato un incendio, avendo realizzato una canna fumaria priva dei richiesti requisiti di isolamento termico che, a contatto con materiali infiammabili, aveva generato l'incendio; secondo i giudici di merito, l'evento dannoso era riconducibile all'improvvido intervento di altro soggetto che, successivamente, aveva costruito attorno alla canna fumaria una "gabbia" in muratura, la quale aveva prodotto un surriscaldamento da cui era scaturito l'incendio. La Corte ha cassato tale decisione, atteso che la sentenza impugnata aveva ritenuto sufficiente un contributo causale successivo per escludere la rilevanza causale della precedente condotta colposa).

Cassazione Penale, Sez. IV, 8 luglio 2013, n. 28960

Nel caso di lesioni personali seguite dal decesso della vittima dell'azione delittuosa, l'eventuale presenza di una grave cardiopatia che abbia concorso nella causazione della morte non elide il nesso di causalità tra la condotta lesiva dell'agente e l'evento. (Fattispecie in tema di omicidio volontario procurato da numerosi colpi di coltello inferti in area vitale del corpo, con conseguente fenomeno emorragico in soggetto portatore di una grave cardiopatia)

Cassazione Penale, Sez. I, 24 novembre 2011, n. 43367

Sono cause sopravvenute o preesistenti, da sole sufficienti a determinare l'evento, quelle del tutto indipendenti dalla condotta dell'imputato. Ne consegue che non possono essere considerate tali quelle che abbiano causato l'evento in sinergia con la condotta dell'imputato, atteso che, venendo a mancare una delle due, l'evento non si sarebbe verificato. (Fattispecie relativa ad omicidio preterintenzionale, nel quale la morte era sopraggiunta in conseguenza di percosse inferte a soggetto anziano ed in non buone condizioni di salute).

Cassazione Penale, Sez. V, 13 febbraio 2002, n. 13114

3.5. L'istituto

Cenni sul rapporto di causalità e sul concorso di cause. Fattispecie ex articoli 40 e 41 c.p.

Gli articoli 40⁴ e 41⁵ c.p. disciplinano l'istituto del rapporto causale e quello del concorso di cause.

L'art. 40, primo comma, c.p., afferma che si ha illecito penale riconducibile ad un determinato soggetto se l'evento previsto dalla norma incriminatrice sia conseguenza della sua condotta.

Parimenti, a tale principio è equiparato quanto previsto dal seconda comma della stessa norma, in forza del quale non impedire un evento, che si ha l'obbligo di evitare, equivale a cagionarlo.

Nella formulazione della suddetta disposizione, il legislatore si è ispirato alla cosiddetta teoria condizionalistica o meglio nota "*condicio sine qua non*", in forza della quale un evento può essere considerato conseguenza della azione se, senza di essa, l'evento stesso non si sarebbe verificato.

L'evento viene dunque ad essere collegato alla condotta per mezzo del cd. nesso di causalità.

⁴ Art. 40 c.p. Rapporto di causalità. – 1. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. 2. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

⁵ Art. 41 c.p. Concorso di cause. – 1. Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento. 2. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita. 3. Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.